



Bruxelles, 26 settembre 2019
(OR. en)

12262/19

PROCIV 75
JAI 941
ENV 780
CLIMA 247

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	11985/19 + ADD 1
n. doc. Comm.:	11815/19 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'estensione del campo di applicazione dell'accordo e all'adesione del Regno di Spagna all'accordo - Adozione

1. Il 30 agosto 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, in occasione della trentunesima riunione delle parti contraenti, sugli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") in merito all'estensione del campo di applicazione dell'accordo e all'adesione del Regno di Spagna all'accordo¹.

¹ Doc. 11815/19 + ADD 1.

2. A seguito della discussione in sede di riunione dei Consiglieri GAI (PROCIV) del 6 settembre 2019, il 12 settembre 2019 il Gruppo "Protezione civile" ha raggiunto un accordo sul progetto di decisione del Consiglio.
3. La Commissione ha annunciato l'intenzione di rilasciare la dichiarazione, il cui testo è riportato nell'ADD 1 al presente documento, che sarà iscritta nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione del Consiglio.
4. Si suggerisce pertanto al Coreper di invitare il Consiglio a:
 - adottare la decisione del Consiglio in oggetto che figura nel documento 12187/1 + ADD 1²;
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e che la decisione del Consiglio gli sarà trasmessa.

² Data la sua natura, la decisione del Consiglio non sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (cfr. articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento interno del Consiglio).